

STATUTO

**"PAPPALUGA IMPRESA
SOCIALE AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA"
O IN FORMA ABBREVIATA
"PAPPALUGA IMPRESA
SOCIALE AGRICOLA A R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA SEBENICO 12

Numero REA: VA - 396085

Codice fiscale: 10875100967

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** all'atto n. **86771/26832** di repertorio

S T A T U T O

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. La società è denominata **"Pappaluga Impresa Sociale Agricola a responsabilità limitata"** o in forma abbreviata **"Pappaluga Impresa Sociale Agricola a r.l."**

Articolo 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede a **Varese (VA)**; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate e sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

3. E' onere dei soci, amministratori, sindaci e revisori, se nominati, comunicare alla società anche il numero di telefax, telefono cellulare e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione nei confronti dei medesimi.

Articolo 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2075**.

Articolo 4 - SCOPO

1. La Società non ha scopo di lucro *soggettivo*, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art.16 del D. Lgs. 112/2017.

2. La società nasce per sviluppare attività sociali nell'ambito agricolo, nonché perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la produzione agricola, l'attività di inserimento lavorativo e socio educativo in un autentico spirito di impresa sociale senza finalità di speculazione privata.

I soci intendono realizzare la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.

I soci in particolare ritengono che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso un'attenta e costante azione educativa verso la produzione sostenibile e responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà. Infatti solo attraverso una produzione sostenibile e socialmente/ambientalmente

responsabile, attenta alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica impostando scambi economici equi e solidali, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona, preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

In questa prospettiva, Pappaluga Impresa Sociale Agricola a responsabilità limitata si attiverà nei confronti dei soci e dei terzi fruitori, nonché della collettività, per favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo svolgimento di attività produttive e socio/educative - di inserimento socio-lavorativo, promuovendo l'attenzione ad un consumo di prodotti realizzati mediante pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. In particolare l'Impresa Sociale opererà sviluppando il più possibile forme di scambio economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accesso al mercato e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 5 - OGGETTO SOCIALE

1. La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2. La società opera in via prevalente nel settore di cui all'art.2, del D. Lgs. 112/2017, lett. t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ed ha per oggetto:

- a) la produzione, la trasformazione, il commercio e la sperimentazione di tutti i prodotti attinenti l'attività agricola e ortofrutticola su terreni propri, di soci ed eventualmente di Enti pubblici, morali, assistenziali o di privati, nonché la lavorazione, anche per conto terzi, attinente alla coltivazione di terreni e colture anche solo di una fase del processo produttivo;
- b) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con

disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

c) lo svolgimento di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

d) la fornitura di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

e) gli interventi e i servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni.

3. La società può compiere, nei limiti delle previsioni del D. Lgs.112/2017 tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa la partecipazione a bandi pubblici, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

4. E' espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci e dovranno essere rispettante anche le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in Euro **10.000,00 (diecimila/00)**.

2. L'aumento di capitale può eseguirsi a mezzo di conferimento crediti o di beni in natura.

3. I soci possono decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento di capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale dagli stessi effettuati.

4. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice

civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 7 - FORMAZIONE E VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi in deroga al disposto dell'articolo 2464, comma 3 del codice civile.

2. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

Articolo 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. La società potrà emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D. Lgs.112/2017. La competenza all'emissione dei titoli di debito è attribuita all'organo amministrativo, che ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso, con decisione che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese.

Articolo 9 - VINCOLI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D. Lgs 112/17. Ai fini del presente articolo 9, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

2. Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

4. Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

5. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al D. Lgs.112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

6. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per

l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7. Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

8. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

9. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

10. Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 10 - RECESSO DEL SOCIO

1. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D. Lgs.112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4.

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano ed obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore;

- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 12 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale purché in Italia.

2. L'assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro il termine fissato dall'art. 2364 del codice civile decorrente dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato, così come previsto dal citato art. 2364 del codice civile, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano. Si considerano, a titolo esemplificativo, come esigenze tali a giustificare la proroga la necessità di recepire nuove normative, anche di natura tributaria; il compimento di operazioni straordinarie, ivi comprese le acquisizioni di partecipazioni di controllo e/o di collegamento; il prodursi di eventi calamitosi o bellici che interessino la società; i fatti sopravvenuti di particolare incidenza; la modifica dell'oggetto sociale; l'attivazione di un processo di riorganizzazione dell'apparato produttivo e/o di quello amministrativo; la presenza in bilancio di partecipazioni di complessa valutazione ovvero di valutazione sulla base del patrimonio netto; il mutamento dei criteri di valutazione; le verifiche tributarie particolarmente invasive condotte nel periodo di formazione del bilancio, il mutamento o la riorganizzazione dei sistemi informatici e/o della rete commerciale e distributiva; il trasferimento della sede sociale.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione ai soci spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro Imprese libro dei soci o da altro registro di cui all'art.2 del presente statuto; la convocazione dovrà essere fatta mediante lettera raccomandata o consegnata a mano, oppure con P.E.C. o con qualsiasi altro mezzo che consenta la prova del ricevimento. In caso di utilizzo di un mezzo di comunicazione diverso dai precedenti, quale messaggio su indirizzo di posta elettronica non certificata o altro dispositivo elettronico sarà necessario che l'indirizzo del destinatario sia stato preventivamente comunicato dallo stesso ed annotato in apposito registro tenuto dall'Organo amministrativo.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui

nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 13 - RAPPRESENTANZA

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto del disposto dell'articolo 2479-bis del codice civile. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per eventuale altra convocazione, purché convocata col medesimo ordine del giorno.

Articolo 14 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, da persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea anche tra i non soci.

2. L'Assemblea si svolge secondo le norme previste dal vigente codice civile.

3. Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

4. L'assemblea dei soci può prevedere anche l'intervento di soggetti collegati via audio o video, alle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

6. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Articolo 15 - MAGGIORANZE DELIBERATIVE

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art.7 comma 3 del D. Lgs.112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) aver maturato esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
- d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Non possono assumere la presidenza della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.7 comma 2 del D. Lgs.112/2017.

3. Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita dall'assemblea dei soci in sede di nomina; in caso di mancata indicazione del termine di durata, gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili.

4. La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

6. In caso di cessazione della carica di tanti amministratori che rappresentano almeno la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Organo amministrativo.

Articolo 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 112/2017.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. Deve essere assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e un'adeguata informazione.
4. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.
5. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.
7. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In caso di richiesta anche di un solo Amministratore e comunque nei casi previsti dall'art. 2475, comma 5 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
2. In questo caso il Presidente, o la maggioranza dei Consiglieri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaco Unico o Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
6. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco Unico o i Sindaci Effettivi se nominati.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle

seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.
- 2. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
- 3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 codice civile.
- 4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma 5 del codice civile.
- 5. Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
- 6. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20 - RAPPRESENTANZA

- 1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
- 2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega conferita.
- 3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21 - COMPENSO PER GLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

3. In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 22 - BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

3. Salvo quanto previsto nel successivo comma 4 del presente articolo e nel successivo articolo 22.4 e gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

5. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il **bilancio sociale** ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs.112/2017, secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve essere sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Articolo 23 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

1. Ai sensi dell'art.11 del d. Lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. Per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni o dei servizi.

2. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

3. In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 24 - ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. I soci nominano l'organo di controllo interno.

2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa

sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs.112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Salvo quanto previsto dal successivo art. 24.6 la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

6. Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

7. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

4. Esaurita la liquidazione, o anche in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4 lett. a), è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui

all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs.112/2017.

5. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.112/2017 la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione di azienda o di un ramo di azienda relativo allo svolgimento dell'attività di impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e l'organo di amministrazione notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 26 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto il presente Statuto dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D. Lgs. 28/2010.

2. Per ogni controversia non risolta tramite mediazione, come previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, si elegge quale Foro competente il Tribunale di Varese.

Articolo 27 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espressamente riferimento alle norme di legge in materia di impresa sociale e di agricoltura sociale, nonché, per quanto compatibili, in tema di enti del Terzo Settore, di società a responsabilità limitata e in mancanza di apposita disciplina alle norme dettate in tema di società per azioni per quanto compatibili.

Besozzo, Via Roncari n. 7, lì 24 marzo 2025

F.to Orsola Binda

Alessandro Cioni

ooOoo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA
2, DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO
IMPRESE

ooOoo

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE
M.U.I.